



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LA PIETRA, MALAN e LIRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022**

Disposizioni in materia di abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi nelle scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il contrasto allo spopolamento delle aree montane, delle piccole isole nonché di quelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, contestualmente ad un impegno incisivo verso la tutela e valorizzazione delle stesse, rappresentano un assetto di finalità prioritarie per una linea di politica pubblica che intenda investire - in termini di sensibilità verso il territorio, cura, attenzione e propensione al dialogo con le comunità ivi presenti - in un ampio progetto pubblico di salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, secondo quello che potremmo definire il metodo della « trasformazione » di elementi critici in vere opportunità di sviluppo e rilancio del nostro variegato territorio.

Investire in queste aree significa, anzitutto, ascoltare le esigenze che da quei territori e da quelle comunità promano, ponendo le istituzioni centrali in una posizione di apertura al confronto e dialogo costante, al fine di creare le condizioni di un positivo recepimento di istanze e osservazioni, anche di carattere pratico, logistico o di semplice buon senso, in ogni caso idonee a fornire elementi utili a corroborare le politiche pubbliche di elementi informativi e conoscitivi necessari a normare in modo utile e adeguato tali realtà, basando l'attività normativa su elementi conoscitivi concreti, reali e idonei a consolidare una relazione integrata e virtuosa tra le istituzioni di tutti i livelli. E ciò senza dimenticare né lasciare indietro alcuno e, anzi, partendo proprio dalle più piccole entità costitutive del nostro territorio e del nostro apparato amministrativo e istituzionale, secondo il tradizionale ma sempre attuale canone e parametro del buon go-

verno, efficacemente rappresentato nella formula: « conoscere per deliberare ». E dalla conoscenza autentica e più profonda di queste aree, che solamente una relazione di rappresentanza politica di qualità può essere in grado di incanalare verso le istituzioni e di veicolare verso un'attività di produzione di atti normativi, che derivano proposte di intervento e di modifica d'intento e impatto migliorativo, perché protese all'attività di rifinitura delle politiche nazionali e adattamento delle generali norme di legge applicate alla maggior parte del territorio nazionale. L'obiettivo è quello di favorire un contesto normativo che non si riveli opprimente o inadeguato ma che, al contrario, sia in grado di rispettare l'integrità dell'identità culturale, paesaggistica, ambientale di popolazioni e territori il cui legame « genetico » e la cui integrazione reciproca devono essere tutelati. Il presente disegno di legge nasce da tali osservazioni e interviene sulla materia attualmente disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante « Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ». Seppure tale provvedimento prevedesse una disciplina specifica per le aree oggetto di questo disegno di legge, ossia i comuni montani, le piccole isole e le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, tale previsione non risulta ancora adeguata, né idonea a preservare tali territori dalle dinamiche del progressivo spopolamento. Partendo dalla consapevolezza del ruolo centrale che rivestono

le scuole sia per la vita culturale e socio-educativa delle comunità più piccole, che per le stesse economie locali, si propone pertanto, per un verso, all'articolo 1, commi 1 e 2, di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 10, relativo alla scuola primaria, e 11, per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, con riferimento alla determinazione del numero minimo per la costituzione delle classi, e, al comma 3 del medesimo articolo, di prevedere per la scuola secondaria di II grado, la possibilità di costituire classi in numero inferiore ai valori minimi. L'obiettivo è quello di evitare l'esatta determinazione di un valore minimo per la costituzione delle classi, attualmente previsto, lasciando indefinita tale determinazione secondo un approccio più flessibile e comunque incentivante al mantenimento e allo

svolgimento delle attività didattiche e formative anche nel cuore di tali comunità. Per altro verso, al comma 4 dell'articolo 1, si dispone che un successivo regolamento apporti le necessarie disposizioni di « adeguamento » alla norma primaria introdotta dall'articolo medesimo.

Si prevede, infine, che dall'attuazione della presente legge, che dovrebbe basarsi su una razionalizzazione delle risorse umane, strutturali e strumentali già in organico nel sistema scolastico e comunque diretta a mantenere gli attuali livelli di erogazione di servizi scolastici ed evitare la chiusura o la discontinuità nell'erogazione di tali servizi essenziali in queste aree, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*

1. La previsione di cui all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai sensi della quale si dispone che nelle scuole primarie e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo di 15 alunni e comunque non inferiore a 10 alunni, è soppressa.

2. La previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai sensi della quale si dispone che nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi di 18, per le classi prime, e di 20, per le classi seconde e terze, e comunque non inferiore a 10 alunni, è soppressa.

3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori minimi previsti dall'articolo 16 del re-

golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





€ 1,00